



COMUNE DI ARGELATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 04/03/2015

OGGETTO:

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18-BIS DELLA L.R. 20/200, DELL'ART. 12 DELLA L.R. 15/2013 ED ALL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO DELIBERA G.R. 994/2014, IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - DISAPPLICAZIONE DI NORME DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

04 marzo 2015

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	BENFENATI ELISABETTA	P
BINI BARBARA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
FORESI DYLAN	P	IATTONI PAOLO	A
CARPANI LUISA	P		
MEOGROSSI MATTEO	P		
D'AVINO MADDALENA	P		
TESCARO LORENZO	P		
QUARANTA GIUSEPPE	P		
CEVOLANI WILLIAM	P		
TOLOMELLI ANDREA	P		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. MEOGROSSI MATTEO
2. CEVOLANI WILLIAM
3. BENFENATI ELISABETTA

OGGETTO:

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18-BIS DELLA L.R. 20/200, DELL'ART. 12 DELLA L.R. 15/2013 ED ALL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO DELIBERA G.R. 994/2014, IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - DISAPPLICAZIONE DI NORME DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

Premesso:

- che l'art. 18 bis, comma 1 della L.R. 20/2000, aggiunto dall'art. 50 della L.R. 15/2013 prevede che, *... al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città Metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti stabilitedalle leggi statali e regionali, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo e coordinamento tecnico, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;*
- che a tal proposito, il comma 4 del medesimo art. 18 bis della L.R. 20/2000 prevede che *.... La Regione individua..... e aggiorna periodicamente, le disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale, attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento...e che Le Province, la Città Metropolitana di Bologna e i Comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a quanto previsto dai commi 1 e 2 secondo le indicazioni degli atti di indirizzo regionali;;*
- che i commi 1 e 2 dell'art. 16 della L.R. 20/2000 prevedono che, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta atti di indirizzo e coordinamento riguardanti con i quali, fra l'altro, *.... stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato sull'intero territorio regionale, che, comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione;*
- che il comma 3 bis del medesimo art. 16 della L.R. 20/2000, come aggiunto dall'art. 22 della L.R. 6/2009, prevede che, gli atti di indirizzo e coordinamento.....*salvo diversa previsione..... trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione;*
- che il comma 2 dell'art. 12 della L.R. 15/2013, così come sostituito dall'art. 52 della L.R. 28/2013, prevede che, al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, Regione ed enti locali definiscono il contenuto di atti di coordinamento tecnico;
- che ad oggi sono stati emessi i seguenti atti di indirizzo e coordinamento in materia edilizia di cui all'art. 16 della citata L.R. 20/2000:
 - o Delibera Assemblea Legislativa n. 279/2010 *"Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi"*;
 - o Delibera di Giunta Regionale n. 75/2014 *"Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l'individuazione dei casi di*

frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)”;

- o *Delibera di Giunta Regionale n. 76/2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)”.*
 - o *Delibera di Giunta Regionale n. 993/2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere A) E B), e comma 5, LR 15/2013)”;*
 - o *Delibera di Giunta Regionale n. 994/2014 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)”;*
- *che in particolare l’atto di indirizzo e coordinamento di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 994/2014 detta la disciplina relativa all’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, dettando i limiti e le modalità attuative, individuando altresì una prima “ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio della Regione Emilia Romagna;*
 - *che ai sensi del combinato disposto dall’art. 12 comma 2 della L.R. 15/2013 e dell’art. 16 comma 3 bis della L.R. 20/2000 e s.m. e i., entro 180 giorni dalla loro approvazione, i contenuti degli atti di coordinamento tecnico emanati dalla Regione debbono essere recepiti dal Comune e che, decorso inutilmente tale termine, trovano comunque diretta applicazione;*
 - *che in base alla disciplina soprarichiamata, ai fini del recepimento di tali atti di indirizzo e coordinamento, è possibile seguire un duplice iter procedurale ed in particolare:*
 - a) *adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale mediante l’ordinaria procedura di variante prevista dalla L.R. 20/2000 (cfr. DGR 994/2014 – Allegato, parte prima, punto 1.3 lettera b) 2° comma;*
 - b) *attivazione della speciale modalità stabilita all’art. 12, comma 2 della L.R. 15/2013, con mero recepimento delle previsioni degli atti di coordinamento tecnico assumendo una deliberazione di Consiglio comunale per apportare modifica od abrogazione delle previsioni incompatibili con esse, ...individuando in modo puntuale le previsioni delle NTA del PSC, RUE, POC che debbono cessare di produrre i loro effetti... sostituendole con un mero rinvio ai contenuti dell’atto di coordinamento (cfr. DGR 994/2014 – Allegato, parte prima, punto 1.3 lettera b) 4° comma);*
 - *che comunque, qualora non si provveda al recepimento delle norme sovraordinate stabilite dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo e coordinamento tecnico, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, (Art. 18 bis, comma 1 LR 20/2000), trovano comunque diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con esse incompatibili;*
 - *che in tale ultima fattispecie appare comunque opportuno adottare un apposito provvedimento ricognitivo di recepimento che individui in modo puntuale le previsioni dei propri strumenti che hanno cessato di produrre i loro effetti con l’indicazione delle rispettive norme di rimando di cui al comma 1 dell’art. 18 bis che si devono considerare a tutti gli effetti sostitutive delle stesse;*

Considerato:

- che il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Argelato approvato con delibera C.C. n. n. 15 del 27/3/2009 riporta in vari punti la riproduzione di norme sovraordinate, che costituiscono sostanziale duplicazione delle stesse;
- che pertanto si rende necessario procedere all'adeguamento della normativa del citato RUE, mediante la l'abrogazione delle previsioni regolamentari incompatibili con le norme sovraordinate con provvedimento ricognitivo delle norme da abrogare o sostituire (tabella ricognitiva delle norme da abrogare e rimandi norme sovraordinate);

Udita la relazione del Sindaco Presidente, che illustra la proposta, precisando che si provvede alla disapplicazione di alcune norme del R.U.E., già oggi disapplicate ex lege, e che vengono riepilogate nel dettaglio; il R.U.E. non può infatti normare materia già disciplinate da norme sovraordinate, cui va fatto diretto riferimento; la tabella allegata elenca quindi in modo chiaro le norme del R.U.E. da disapplicare, con indicazione della norma sovraordinata cui fare rinvio; questo adempimento sarà poi recepito nella prima variante utile al R.U.E., con l'eliminazione dei suddetti articoli;

Visti:

- la L.R. 20/2000 (*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*) e succ. mod. ed int. ed in particolare gli articoli 16, 18 bis;
- la L.R. 15/2013 (*Semplificazione della disciplina edilizia*) e succ. mod. ed int. ed in particolare l'articolo 12;
- la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 279/2010 "*Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 75/2014 "*Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 76/2014 "*Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)*".
- la delibera di Giunta Regionale n. 993/2014 "*Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere A) E B), e comma 5, LR 15/2013)*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 994/2014 "*Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)*";
- Lo Statuto comunale;
- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso dal Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio;

Con n. dodici voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata tabella (ALLEGATO A) di ricognizione delle norme di RUE da disapplicare ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della L.R. 15/2013 e succ. mod. ed int., ad all'Atto di Coordinamento Tecnico delibera di Giunta Regionale n. 994/2014 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata" nella quale sono individuate le parti normative da disapplicare in quanto duplicazione di norme sovraordinate;
- 2) di dare atto che tale recepimento verrà comunque inserito nell'aggiornamento del Regolamento Urbanistico Edilizio contestualmente alla prima variante cui esso sarà sottoposto al fine della redazione del testo coordinato ai sensi dell'art. 33, comma 4 della L.R. 20/2000 e s.m.e i.;
- 3) il responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni Panzieri;
- 4) con separata votazione, con n. dodici voti favorevoli, unanimi, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 04/03/2015

OGGETTO:

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18-BIS DELLA L.R. 20/200, DELL'ART. 12 DELLA L.R. 15/2013 ED ALL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO DELIBERA G.R. 994/2014, IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - DISAPPLICAZIONE DI NORME DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).